

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 739-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977
(V. Stampato n. 898)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1977*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo
finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-
Torremolinos il 25 ottobre 1973

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di cui si chiede la ratifica aggiorna la precedente Convenzione di Montreux, del 1965, sulla Unione internazionale delle telecomunicazioni; ha per fini il mantenimento e la estensione della cooperazione internazionale per il miglioramento e l'impiego sempre più razionale delle telecomunicazioni di ogni specie, armonizzando gli sforzi delle nazioni verso fini comuni.

Fra le più importanti innovazioni: la eliminazione della categoria dei membri associati in pratica rivelatasi superflua, la soppressione (su proposta dei Paesi in via di

sviluppo) dei « territori e gruppi di territori » (la cui rappresentanza nell'Unione era assicurata da Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e Portogallo), la periodicità della Conferenza dei plenipotenziari (di norma ogni cinque anni), l'aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione, l'esplicito riferimento alla personalità giuridica goduta dall'Unione nell'ordinamento interno degli Stati membri.

La Commissione affari esteri propone unanime al Senato l'approvazione.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 luglio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con n. 3 Allegati, un Protocollo finale e n. 6 Protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45 della medesima.

Art. 3.

La quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, prevista all'articolo 1 della succitata Convenzione, sarà corrisposta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.